



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA RISORSE UMANE
SETTORE GESTIONE PERSONALE DOCENTE E PREVIDENZA

IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare gli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 24.07.2018 con la quale è stato espresso parere favorevole all'emanazione del *Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010*;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.07.2018 con la quale è stata approvata l'emanazione del *Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010*;
- PRESO ATTO che il testo del suddetto regolamento è conforme ai criteri di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione:

DECRETA

Art. 1 - È approvato l'allegato testo del *Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia*, redatto ai sensi degli artt. 18 e 24 della la legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2 - Il Regolamento entra in vigore dalla data del presente provvedimento che sarà pubblicato sull'Albo di Ateneo e sul sito di Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Gianmaria PALMIERI

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA *(in attuazione degli artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010)*

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1

Ambito di operatività

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della carta europea dei ricercatori e del codice etico dell'Università degli Studi del Molise, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

ART. 2

Richieste delle strutture

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale, richiede al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di prima e seconda fascia.
2. La richiesta del Dipartimento è approvata con delibera del relativo Consiglio, adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia, sulla base di esigenze didattiche e scientifiche espresse dal Consiglio di Dipartimento stesso; ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino nel Dipartimento funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia, le proposte di chiamate saranno formulate anche sulla base delle esigenze assistenziali.
3. Nella proposta del Dipartimento dovrà inoltre essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:
 - a. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della Legge 230/2005;
 - b. chiamata all'esito di procedura comparativa ai sensi dell'art. 18, comma 1 e art. 18 comma 4, della Legge 240/2010;
 - c. chiamata all'esito di procedura ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 240/2010.
4. Nei casi previsti al precedente comma 3, lettera c, tale proposta dovrà necessariamente indicare gli standard qualitativi di cui all'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, nonché gli



ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica e, ove necessario, anche assistenziale, previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.

5. La delibera del Consiglio di Dipartimento debitamente motivata deve contenere:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) la sede di servizio;
 - c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, con particolare riferimento alla tipologia di impegno didattico, scientifico e, ove necessario, assistenziale;
 - f) gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione di cui al comma 4 del presente articolo;
 - g) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 3;
 - h) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dieci;
 - i) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, la delibera dovrà essere adottata dopo aver sentito l'Azienda Sanitaria interessata.
6. Nel caso di proposta di svolgimento della procedura comparativa di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo la delibera di Dipartimento deve contenere l'eventuale indicazione di una prova orale con la specificazione dei contenuti della stessa da svolgersi in italiano, o tutta o in parte in inglese, anche per l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, in relazione alle eventuali esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.

TITOLO II

COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA

(art.18, comma 1 e 4, Legge n. 240/2010)

ART. 3

Procedure comparative

1. La procedura comparativa è svolta dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione e previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo, su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea e in forma di avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
 - a) il numero dei posti messi a bando;
 - b) la fascia per la quale è richiesto il posto;
 - c) il Dipartimento presso il quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - d) la sede di servizio;
 - e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - g) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);



- h) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- l) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dieci;
- m) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la commissione dovrà attenersi;
- n) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- o) l'eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- p) l'eventuale indicazione di tutte le informazioni relative allo svolgimento della prova orale, ove richiesta dal bando, finalizzata anche all'accertamento diretto delle competenze linguistiche necessarie in relazione all'eventuale profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera;
- q) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

ART. 4

Commissione di valutazione

1. La commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo. Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo e, contestualmente, sul sito di Ateneo all'apposita pagina dedicata al Reclutamento. Eventuali istanze di ricusazione al Rettore di uno o più componenti la Commissione di valutazione da parte dei candidati devono essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina sull'Albo di Ateneo. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine di trenta giorni decorre dalla sua insorgenza.
2. La commissione è composta da tre o cinque professori di prima fascia, di cui rispettivamente almeno due o tre esterni all'Università degli Studi del Molise. La composizione della Commissione deve assicurare l'elevata qualificazione scientifica dei suoi componenti.
3. I componenti della Commissione sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, dello stesso macrosettore.
4. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.
5. Le commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
6. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore.
7. Non possono fare parte della commissione i professori che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010.



ART. 5

Candidati

1. Alle selezioni possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, oppure per un ruolo superiore purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
2. Nel caso di procedure vincolate alla chiamata di soggetti nelle condizioni di cui all'art. 18, comma 4, della legge 240/2010, l'ammissione è limitata a coloro che nell'ultimo triennio solare antecedente alla data del bando non abbiano prestato servizio presso l'Università del Molise, né siano stati ivi titolari di assegni di ricerca o iscritti a corsi di studio.
3. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento che richiede l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 6

Modalità di svolgimento delle procedure

1. Le commissioni, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individuano i candidati idonei a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, all'esito di una valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati.
2. Le commissioni, nel valutare i candidati, formulano un motivato giudizio sulla base di criteri precedentemente determinati, stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi previsti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e dagli ulteriori elementi previsti dal Dipartimento ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui venga richiesta dal Dipartimento una prova orale, la stessa si dovrà svolgere in seduta pubblica. Alla prova orale sarà ammesso un numero di candidati non superiore a tre individuati mediante valutazione comparativa ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. Al termine dei lavori la commissione formula un giudizio finale sui candidati ritenuti idonei tenuto conto della valutazione di cui al comma 1 e della prova orale.



ART. 7

Termini del procedimento

1. Le commissioni concludono i propri lavori entro tre mesi dal decreto di nomina del Rettore.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.
5. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito web di Ateneo.

ART. 8

Chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura di cui agli articoli precedenti, il Consiglio di Dipartimento propone entro due mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato prescelto fra gli idonei. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

TITOLO III

CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA DISCIPLINATA DALL'ART. 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/10

ART. 9

Modalità di svolgimento della procedura

1. Nei casi previsti dall'art. 24, comma 5, riguardanti la chiamata nel ruolo di professore associato di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), dopo l'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 2 del presente Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione, il Dipartimento, nel corso del terzo anno del contratto e in ogni caso sei mesi prima della scadenza dello stesso, delibera sulla valutazione dei titolari dei contratti che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale di riferimento e per il SSD previsto nel profilo richiesto dal Dipartimento. Contestualmente delibera sulla proposta di composizione della commissione di cui al successivo comma 3. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale previsti nell'ambito dei criteri fissati con D.M. 4 agosto 2011, n. 344.
2. Nei casi previsti dall'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, il Dipartimento delibera la proposta di copertura dei ruoli di prima e seconda fascia mediante la chiamata di ricercatori a tempo indeterminato o di professori di seconda fascia in servizio presso l'Università degli



Studi del Molise che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale di riferimento. Il candidato (o i candidati) sono sottoposti a valutazione, dopo l'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 2 da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono effettuate da una commissione nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione sono disciplinate dall'art. 4 del presente Regolamento. Si applicano, inoltre, per la valutazione le disposizioni previste dall'art. 6, comma 2, del presente Regolamento.

ART. 10

Chiamata del candidato

1. All'esito della procedura di cui all'art. 24, commi 5 e 6, della legge 240/10, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera è adottata dal consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. In seguito all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il ricercatore a tempo determinato, positivamente valutato ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/10, è inquadrato, alla scadenza del contratto, nel ruolo di professore associato con provvedimento di nomina del Rettore.
3. I ricercatori a tempo indeterminato ed i professori associati valutati positivamente ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/10 sono inquadrati rispettivamente nel ruolo di professore associato e nel ruolo di professore ordinario con provvedimento di nomina del Rettore. La nomina decorre dalla data stabilita in sede di approvazione della chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione.

